



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione del Consiglio Comunale

SESSIONE STRAORDINARIA IN 1^a CONVOCAZIONE
N. 58 DEL 22 novembre 2016

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU per l'anno 2017.

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 19:14 e in prosieguo nella Sala Consiliare del Comune di Isola del Liri, appositamente convocata, mediante inviti consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, con l'intervento dei signori:

		PRESENTI	ASSENTI			PRESENTI	ASSENTI
01	QUADRINI VINCENZO		X	9	D'ORAZIO VINCENZO	X	
1	QUADRINI MASSIMILIANO	X		10	CARINGI ANGELO	X	
2	D'AMBROSIO SARA		X	11	MARZIALE LUCIO	X	
3	PALLESCHI LAURA	X		12	DI PUCCHIO ANTONELLA	X	
4	PANTANO ILARIA	X		13	MANCINI ANGELA	X	
5	SCALA GIANNI	X		14	TOMASELLI MAURO	X	
6	MANCINI MONICA	X		15	TROMBETTA GIORGIO		X
7	ROMANO FRANCESCO	X		16	ALTOBELLI ENZO	X	
8	ROMANO PIERLUIGI	X					

Consiglieri presenti n. 14 Assenti n.3

Presiede il Presidente D'Orazio Vincenzo

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, ed invita il Consiglio Comunale alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4, del T.U.O.E.L. n. 267/2000) il Segretario Generale del Comune di Isola del Liri Dott. Ettore Salvati.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri: Pantano Ilaria, Romano Pierluigi e Tomaselli Mauro.

Il Presidente giustifica l'assenza, per lavoro, del Consigliere D'Ambrosio Sara.

Il Consigliere Di Pucchio giustifica, per lavoro, l'assenza del Consigliere Trombetta Giorgio.

Si da atto che alle ore 19:16 è entrato in aula il Sindaco Vincenzo Quadrini.
Si da atto che alle ore 19:19 è uscito dall'aula il cons. Gianni Scala.
Si da atto che alle ore 20:35 è uscito dall'aula il cons. Enzo Altobelli.
Si da atto che alle ore 21:33 è uscito dall'aula il Sindaco Vincenzo Quadrini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione degli intervenuti sulla presente proposta di deliberazione, di cui all'allegato verbale trascritto a seguito di avvenuta registrazione, altresì riprodotto su cd e depositato in formato cartaceo agli atti di ufficio e pubblicato sul sito istituzionale del Comune con apposito link.

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011 recante *"Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale"*, che hanno istituito l'Imposta Municipale Unica (IMU);

VISTO altresì il D.lgs. 504/1992, istitutivo dell'ICI, al quale il sopraindicato decreto rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenti due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO:

che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

che il comma 6, articolo 13 del Decreto Legge 201/2011 convertito con Legge 214/2011, che prevede: *"L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali"*;

che il successivo comma 7 dispone: *"L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali"*;

che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo "D", è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

CONSIDERATO:

che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che "l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677";

che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune "può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile";

EVIDENZIATO che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal D.L. n. 16/2014 e smi, è statuito che "per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13, del citato decreto-legge n. 201, del 2011."

Ricordato che il comma 10 lettera b) della cd legge di stabilità 2016 prevede uno "sconto" della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli; riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune. "b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;"

Ricordato che a decorrere dall'anno 2016 sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Se il comune nella Circolare 9/1993 risulta parzialmente delimitato (PD) l'esenzione si applica solo ai terreni che rientrano nella parziale delimitazione.

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

RICORDATO che anche il nostro comune è inserito nell'elenco di cui alla Circolare 9/1993 quale comune totalmente montano;

VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina della IUC approvato con Deliberazione Commissariale n.5 del 12.5.2014;

CONSIDERATO che il gettito Imu per l'anno 2017 può essere ottenuto applicando alla base imponibile l'aliquota allo 0,55% per le abitazioni principali e le relative pertinenze e un'aliquota base “ordinaria” al 0,95% , confermando così le aliquote già stabilite per il 2016:

Oggetto di imposta	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze al netto delle detrazioni di legge.	0,55%
Altri fabbricati, aree edificabili	0,95%
Terreni agricoli	Esenti per legge

VISTO l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “ *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Omissis.*”;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio II, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, in riferimento al parere di regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio III in riferimento al parere di regolarità contabile allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

Con voti: astenuti n. /////; favorevoli n. 09; contrari n. 03 (Antonella Di Pucchio, Angela Mancini, Mauro Tomaselli), espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) di determinare le aliquote IMU - IUC per l'anno 2017 così come di seguito specificato:
 - a. Aliquota 0,95% Aliquota ordinaria di base;
 - b. Aliquota 0,55% Aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale con categoria catastale A1, A8 ed A9 e relative pertinenze, preso atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- 2) di provvedere alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F..

Oggetto: Approvazione aliquota Imposta Unica Comunale TASI – Anno 2017

Oggetto: Approvazione aliquota IMU – Anno 2017.

Oggetto: Determinazione ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI dei valori delle aree fabbricabili per l'anno 2017.

Oggetto: Determinazione delle tariffe Pubbliche Affissioni ed I.c.p. per l'anno 2017.

Oggetto: Determinazione addizionale comunale IRPEF 2017/2019.

PRESIDENTE: do la parola all'assessore Caringi, prego. ASSESSORE CARINGI: grazie presidente. Questa delibera è propedeutica all'approvazione della tariffa propedeutica poi all'approvazione del bilancio di previsione. Io chiederei se il presidente è d'accordo e se il consiglio è d'accordo, per quanto riguarda i punti 3, 4, 5, 6 e 7 che riguardano imposta comunale Tasi, Imu, aree fabbricabili Imu Tasi, determinazione tariffe pubbliche affissioni e imposte comunali pubblicità e determinazione addizionale comunale Irpef, di fare un unico intervento anche se poi procediamo a votazioni separate. Gli altri due punti che riguardano sempre determinazioni propedeutiche al bilancio, Cosap e Tari, li trattiamo separatamente. PRESIDENTE: assessore volevo soltanto dire che in questo caso sono passati dal quarto all'ottavo. ASSESSORE CARINGI: va bene, sto leggendo l'ordine del giorno quello originale. Quindi i punti 3, 4, 5, 6 e 7 che poi votiamo chiaramente separati. Dicevo si tratta delle tariffe che vanno determinate prima dell'approvazione del bilancio. Sostanzialmente queste tariffe restano tutte invariate. Quindi per quanto riguarda la Tasi 2017 parliamo di esenzione per quanto riguarda la prima casa e la tariffa del 1,1% per altri immobili, 1,1% per le aree fabbricabili e 1% per i fabbricati rurali. Per quanto riguarda invece l'Imu viene confermato 5,5% per la prima casa, 9,5%... scusate, prima casa è esclusa. 5,5% è prima casa categoria A1, A8, e A9; 9,5% per quanto riguarda gli altri immobili; 9,5% per quanto riguarda le aree fabbricabili. Per quanto riguarda invece la determinazione dell'Imu e della Tasi per le aree fabbricabili vengono confermate le tariffe già in vigore. Quindi € 40 per le zone di ristrutturazione urbana, zona B. € 40 per quanto riguarda anche le zone di espansione uno e espansione due, zona C. € 25 per quanto riguarda le zone a destinazione urbanistica industriale, zona D. E € 35 per quanto riguarda le zone a destinazione urbanistica servizi generali uno dei servizi generali due, categoria F. Quindi sostanzialmente vengono confermate le stesse tariffe. Anche per quanto riguarda le tariffe delle pubbliche affissioni e dell'imposta comunale di pubblicità vengono confermate tutte le tariffe in vigore per il 2016 e vengono riportate in maniera specifica nelle tabelle allegate alla delibera. Ed infine per quanto riguarda l'addizionale comunale Irpef viene confermata, come avviene dal 2007 confermata da tutte le amministrazioni e da tutti gli assessori e da tutti i sindaci che si sono susseguiti. Quindi viene confermata l'addizionale Irpef allo 0,8%. Quindi chiedo l'approvazione al consiglio dell'imposta comunale Tasi 2017, dell'aliquota Imu del 2017, delle tariffe Imu Tasi delle aree fabbricabili 2017, delle tariffe pubblica affissione e imposta comunale di pubblicità anno 2017 e dell'addizionale comunale Irpef per il triennio 2017-2019. Grazie. PRESIDENTE: grazie all'assessore Caringi. Ci sono interventi? Prego consigliere Di Pucchio. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: che dire, la sinteticità con cui si è espresso l'assessore Caringi rivela quello che è il contenuto di questa manovra fiscale. Cioè la scelta sostanzialmente di lasciare tutte le aliquote invariate anche se poi, e mi piacerebbe che su questo rispondesse, invariato non è il gettito, la base imponibile è più ampia probabilmente. Da quella base imponibile più ampia tenuto conto che si genera un gettito maggiore ci si sarebbe aspettati da parte dell'amministrazione un rivedere al ribasso le aliquote. Andiamo per ordine però. Punto tre, approvazione aliquota imposta unica comunale Tasi anno 2017. Assessore nessuna novità rispetto all'anno precedente, così come nessuna novità rispetto ai due anni precedenti. Vi presentate qui prevedendo esattamente le esenzioni che sono previste per legge e con un'aliquota al massimo. Però il dato interessante... quindi vi siete collocati all'1,1. La legge vi consentiva di collocarvi all'aliquota massima e li siete rimasti. Di fatto lasciando le cose invariate come se il nostro comune fosse in uno stato di commissariamento. E dopo una politica particolarmente aggressiva che ha visto i nostri cittadini esposti a delle richieste particolarmente elevate, anche in questi giorni continuano ad essere notificate cartelle di pagamento. Peraltro una consistente parte di queste cartelle di pagamento è ancora una volta illegittima, infondata. Poi chiederemo conto di chi risponderà del danno che si è creato quanto meno in termini di costo di servizio da corrispondere ad Equitalia per la prestazione e di costo della notifica delle cartelle. Dicevamo, stando alla Tasi e facendo un confronto con l'anno precedente noi vediamo che a parità di aliquota massima il gettito del 2016 si attestava a € 105.000. Il gettito 2017 a € 220.000.

Quindi abbiamo un gettito presunto che è pari al doppio dell'anno precedente. Questo vuol dire a parità di aliquota, ripeto massima, che la base imponibile è aumentata. Allora di fronte ad una previsione di gettito raddoppiata rispetto a quella dell'anno precedente ci si sarebbe aspettato che l'amministrazione avesse agito sull'aliquota e si fosse almeno collocata a quella minima prevista dalla legge o avesse destinato una parte dell'extra gettito a delle agevolazioni, a delle esenzioni che il capogruppo di maggioranza lo scorso anno in sede di approvazione del bilancio di previsione e delle deliberazioni collegate si era impegnato a presentare al consiglio ma che di fatto poi non hanno avuto seguito. Mi ricordo bene che il confronto fu peraltro sull'Isee a € 3000. E penso che alla luce di quelli che sono stati gli interventi governativi a favore delle fasce deboli della popolazione ti sei reso conto che un Isee di € 3000 significa stare veramente sulla soglia della povertà, anzi al di sotto della soglia della povertà. Approvazione aliquota Imu 2017. Rimane allo stesso modo tutto invariato. Vi siete uniformati all'agevolazione introdotta dalla legge. Peraltro non potevate deliberare in senso contrario alla legge. Quindi l'esenzione, è bene dirlo ai cittadini, quelli con cui parliamo tutti i giorni anche noi, che l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale che non rientrano nella categoria A1, A8 e A9 è un'esenzione prevista dalla legge e non è assolutamente un'agevolazione riconosciuta dall'amministrazione. ...ho detto voglio ribadirlo io che questa agevolazione... Voi non avete fatto nessun tipo... vi siete limitati assessore e questa è una cosa grave. Perché io posso capire il primo anno di amministrazione; ci si è trovati nell'immediatezza a seguito di un commissariamento per cui probabilmente non c'erano neanche i tempi tecnici per studiare una manovra fiscale più articolata, più ragionata, più pensata. Il secondo anno vi siete presentati allo stesso modo. Questo è il terzo anno consecutivo che vi presentate alla cittadinanza imponendo delle imposte nella misura massima consentita dalla legge e riconoscendo solo ed esclusivamente le agevolazioni che la legge riconosce. Un'amministrazione che è vicina ai cittadini e che vuole far vivere meglio quei cittadini nella propria città è un'amministrazione che va a modulare, ad articolare le manovre fiscali anche per prevedere delle esenzioni, delle agevolazioni, delle riduzioni che vadano incontro a delle fasce della popolazione. Poi la scelta può essere anche discrezionale ma qui c'è una non scelta, c'è un non ragionamento. Si poteva prevedere un'agevolazione per le giovani coppie, si poteva prevedere un'agevolazione per le attività commerciali. Non assistiamo a nulla di tutto ciò. Assistiamo ad un'amministrazione che oggi si presenta con delle proposte deliberative che ricalcano tale e quale il dettato normativo. Quindi non c'è stata proprio nessun tipo di scelta a livello locale, se non quella di essersi adagiati sulla scelta compiuta illo tempore dal commissario prefettizio di allocare tutte le aliquote d'imposta al massimo. Quindi di fatto oggi voi state operando assessore come se questo comune fosse commissariato. Con un unico obiettivo, fare gettito. Il maggior gettito possibile senza dare un minimo segnale di voler andare incontro almeno ad una fascia della popolazione. Passando poi al valore delle aree fabbricabili io l'ho detto già in occasione nell'altro consiglio comunale. Ed è stato per me un motivo anche di riflessione quando ero assessore al bilancio e ai tributi. La valutazione delle aree fabbricabili così come viene proposta con questa delibera, che peraltro ricalca quelle precedenti, è del tutto illegittima e manca di motivazione. Non c'è una minima documentazione di supporto, né a questa delibera, né a quelle che l'hanno preceduta, che ci dica in realtà quali sono stati i criteri non tanto di classificazione delle aree ma di determinazione del valore delle aree edificabili. E questo espone il comune ad un rischio serio soprattutto lì dove vuole fare recupero di gettito. Quindi mi permetto di dare questo consiglio, di ritornare su quella proposta deliberativa e di articolarla meglio. Anche perché onestamente il valore che viene attribuito alle aree edificabili, un valore che viene riproposto negli anni, è lontano anni luce da quello che è il valore reale. Questo elemento di riflessione è importante nel caso specifico se si tiene conto che come avete anche accennato nel corpo della delibera, quando si parla di aree edificabili ai fini della tassazione Imu e Tasi si parla di un potenziale edificatorio dell'area. Ciò è a dire si vanno a tassare, a valutare ai fini Imu e Tasi dei terreni che potenzialmente in base allo strumento urbanistico generale hanno una capacità edificatoria ma che di fatto potrebbero non averla. Allora una tassazione equa anche in questo caso deve basarsi su una base imponibile altrettanto equa. E rivedere in maniera più approfondita il procedimento di valutazione delle aree edificabili sicuramente potrebbe essere un segnale per andare incontro a quelle che sono le istanze della popolazione, dei cittadini che posseggono aree edificabili. Determinazione delle tariffe pubbliche affissioni e Icp per l'anno 2017. In questo caso noi non abbiamo visto neanche qui una rivisitazione delle aliquote. Mi sono dimenticata per l'assessore di portare un manifestino, però simpatico. La prossima volta te lo porto oppure te lo taggo su Facebook. Proprio durante il periodo della campagna elettorale, per tornare ai corsi e ricorsi storici, uno dei motivi di battaglia della campagna elettorale dell'assessore Caringi era quello di dire che l'amministrazione incarica faceva cassa sulla pelle dei commercianti e si rivolgeva in modo particolare alle tariffe appunto della pubblicità, all'imposta di pubblicità degli spazi pubblicitari. Bene, anche su quel punto noi non abbiamo visto nessun tipo di decisione che

andasse in senso contrario. Anzi, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità sono state mantenute invariate. Quindi questo a dire poi che tante volte tra il dire e il fare davvero c'è di mezzo un mondo, non semplicemente il mare. Io richiamerei l'assessore Caringi anche a rivedere questa scelta per valutare effettivamente poi se ci sono dei margini di manovra per andare incontro in modo particolare alle attività commerciali. L'addizionale comunale Irpef. Sono anni e anni che è al massimo. È vero, ognuno di noi se facesse un calcolo di convenienza nello spostare la residenza in un comune limitrofo probabilmente ne troverebbe vantaggio. Mantenere invariata in questa circostanza l'addizionale Irpef e lasciarla al massimo è quantomeno da imprudenti, perché nel momento in cui il bilancio comunale è sofferente e ci si dovesse trovare di fronte alla necessità di far fronte ad un imprevisto non si avrebbero degli spazi di manovra per agire in qualche modo. E invece lasciando al massimo le aliquote come nel caso dell'addizionale comunale si continua a modulare la spesa a livelli massimi, a non rivederla al ribasso. E questo pone delle gravi... espone l'ente ad un rischio elevato. Io finisco qui dicendo invece che per ultimo... la determinazione numero otto non l'hai affrontata, no? Ok, quindi fino al punto sette. E qui anticipo anche la dichiarazione di voto. Il nostro gruppo consiliare, questa minoranza esprime voto contrario. Ripeto, si tratta complessivamente di una manovra fiscale che lascia invariato di fatto tutto, che attua solo ed esclusivamente i benefici previsti e le esenzioni, le agevolazioni previste dalla legge nazionale. Non ci avete messo nulla in più rispetto a quello che la legge nazionale vi consente, anzi continuate ad attestarvi su tutti i livelli massimi consentiti in termini di aliquote fiscali. E questo da un'amministrazione che governa da quasi tre anni la città non è assolutamente ammissibile. Quantomeno quell'amministrazione non dovrebbe più riempirsi la bocca nei suoi rappresentanti del fatto che sta tra la gente e va incontro alle esigenze della gente. Queste scelte dicono esattamente il contrario. L'obiettivo dell'amministrazione è fare cassa sulla pelle della gente. Quindi noi visto che ci sono anche i tempi tecnici per ritornare su queste proposte vi invitiamo seriamente a rivederle, a rimodularle. Soprattutto a rivederle lì dove è possibile introdurre delle misure agevolative. PRESIDENTE: grazie consigliere Di Pucchio. Ci sono interventi? Prego assessore. ASSESSORE CARINGI: solo due cose. Una, ho dimenticato di dire prima segretario nelle delibere chi sono alcune sviste di battitura. Vengono richiamati i rinvii al consiglio comunale perché spesso queste delibere venivano fatte di giunta e poi mandate in consiglio. Spesso viene richiamato il 2016 invece del 2017. Chiedo casomai poi in fase di stesura della delibera di apportare queste correzioni. L'ultima cosa, di tutto quello che ha detto il consigliere Di Pucchio sono assolutamente d'accordo quando dice che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Spesso la politica soprattutto a livello consiliare si tratta di un gioco tra le parti. Quando si sta da una parte si dice una cosa, quando si sta dall'altra se ne dice un'altra. Anche perché non mi sembra rispetto a tutte le buone intenzioni di cui ha parlato il consigliere Di Pucchio ci sia stato negli anni in cui hanno governato questo paese indirizzi in quella direzione. Quindi noi non abbiamo fatto altro per confermare tariffe e aliquote così come confermate anche negli anni passati. Grazie. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: per fatto personale. PRESIDENTE: prego. CONSIGLIERE DI PUCCHIO: intanto noi siamo stati... se ci vogliamo confrontare su questi aspetti, che peraltro sono anche tecnici e quindi andrebbero affrontati in maniera puntuale, l'assessore Caringi dovrebbe avere l'onestà intellettuale di dire che all'epoca in cui ero assessore fu varato il passaggio intanto dall'Ici all'Imu e non fu banale. Lì pur non prevedendolo la legge noi introducemmo l'agevolazione per i comodati a favore dei figli o dei genitori, quindi dei parenti in linea retta di primo grado che vivevano in comodato d'uso presso gli immobili di proprietà o dei genitori o dei figli. Quella fu una misura che fu interamente finanziata con dei fondi comunali. Quindi togliendo degli spazi di manovra ad altri interventi. Dovrebbe avere anche l'onestà di dire che nel passaggio dalla Tarsu alla Tares non potendosi più finanziare con il gettito i famosi contributi ex Eca fu stanziato, istituito un fondo di bilancio che consentiva di andare incontro con delle esenzioni o delle agevolazioni di imposta nel pagamento delle imposte locali. Quel fondo sosteneva le famiglie meno abbienti, quindi le fasce più deboli della popolazione. Ovviamente io non ricordo l'entità di questi interventi, ma fossero stati anche € 10 o € 1000 una politica fiscale che prevedeva delle misure agevolative per la cittadinanza fu prevista. Ripeto, in un momento in cui era particolarmente critico farlo perché sappiamo benissimo che quando si passa da una tassa all'altra tante volte le previsioni di gettito rivelano delle sorprese. Quindi noi ci assumemmo tutto il rischio di introdurre quei meccanismi agevolativi. E non solo, di non finanziarli con il gettito dell'imposta ma con dei fondi di bilancio extra che andavano a gravare e che furono istituiti proprio nell'ambito sociale. Ripeto, l'entità di quelle manovre non la ricordo. Se vuoi assessore Caringi ci confrontiamo in un'altra sede. Però dire oggi che noi non abbiamo previsto determinate cose è quantomeno scorretto dal punto di vista del confronto istituzionale. Io lo rigetto al mittente e non sono disposta ad un confronto che butta in caciara le varie cose, perché non è così assolutamente. E lo sai per primo tu. PRESIDENTE: Grazie consigliere Di Pucchio. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Mancini. CONSIGLIERE MANCINI: grazie. Diciamo che la politica fiscale che adotta

questa maggioranza è perfettamente in linea con quello che è stato fatto fino ad oggi. Quindi non si venga a dire che c'è un gioco delle parti, perché io non ci sto. È come dire siamo tutti uguali. Non è vero. Oppure abbiamo tutti le stesse responsabilità. Non è vero. Viva Dio, qua ognuno è diverso. Io rivendico la mia diversità in tutti i casi. Non ho nessun problema a rivendicare in tutti i casi la mia diversità. È spero che qualsiasi essere umano possa fare in questo modo, cioè possa rivendicare la propria diversità sempre. Perché questo è un fattore di ricchezza e non di esclusione. Allora io credo che sicuramente da parte nostra non è ammissibile sentirsi dire con tale leggerezza che tanto chi c'è o chi non c'è le cose vanno poi nello stesso modo. Perché non è vero. Perché comunque sia... cosa che non si dice e che noi stessi metteremo proprio in luce. Perché ognuno di noi ha un certo stile nel modo di fare. Io ricordo che per chiudere un bilancio noi ci togliemmo sei mesi di indennità. Non mi ricordo che anno era, forse il 2014... 2012. Sei mesi di indennità a partire dal sindaco a tutto il resto. Quindi chiudemmo un bilancio. La prima cosa che avete fatto voi è stata quella di rinegoziare ancora mutui, di pagare soldi sui debiti e così via. Non mi pare... certo, di aumentare i soldi al nucleo di valutazione. Di aumentare ancora altri soldi per quanto riguarda il fatto di avere più responsabili di servizio. Quindi voi avete aumentato le spese, state aumentando il buco. La tassazione resta altissima perché non avete soldi. Comunque state in difficoltà e i cittadini devono pagare era un paese che è senza servizi e che così non delinea nessun futuro. Anzi, quello che ha del passato lo va praticamente perdendo. Anche perché non è che ... la pillola sulla Lefebvre. Sulla Lefebvre parleremo direttamente con i cittadini. Non perdiamo proprio tempo a parlare con voi, non ci voglio sprecare nemmeno una parola. Questo proprio perché non mi interessa discutere con voi questa cosa assolutamente, perché non avete né la sensibilità, né la volontà di discutere di certe faccende. Oltre a fare cassa sui cittadini, oltre a fare cassa tagliando un albero per un voto, oltre questo francamente non riuscite proprio a fare. **PRESIDENTE:** grazie consigliere Mancini. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi passiamo alle votazioni. Siccome c'è stata la discussione sull'accorpamento dal quarto al settimo punto noi li votiamo tutti ma singolarmente punto per punto, dando anche tempo al segretario di scrivere e ratificare il voto. Passiamo alla votazione del quarto punto all'ordine del giorno.

Approvazione aliquota Imposta Unica Comunale TASI – Anno 2017. Chi si astiene? Nessuno. Chi è favorevole? 9. Chi è contrario? 3. Segretario tre contrari, Di Pucchio, Mancini Angela, Tomaselli Mauro

Approvazione aliquota IMU – Anno 2017. Chi si astiene? Chi è favorevole? 9. Chi è contrario? 3. Di Pucchio, Mancini Angela, Tomaselli Mauro.

Determinazione ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI dei valori delle aree fabbricabili per l'anno 2017. Rientra il sindaco. Chi si astiene? Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 3, Di Pucchio, Mancini Angela, Tomaselli Mauro.

Determinazione delle tariffe Pubbliche Affissioni ed I.c.p. per l'anno 2017. Chi si astiene? Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 3, Di Pucchio, Mancini Angela, Tomaselli Mauro.

Determinazione addizionale comunale IRPEF 2017/2019. Chi si astiene? Chi è favorevole? 10. Chi è contrario? 3, Di Pucchio, Mancini Angela, Tomaselli Mauro.

Il giorno 22 Novembre 2016 alle ore 12:00 a
seguito di regolare convocazione si è riunita
la commissione bilancio per discutere del
avvicinamento all'atto. Essi come uniti con famiglia
all'atto della commissione del 18.11.2016
protocollo 19566 - Sono presenti il consigliere
Pierluigi Romano e il consigliere Lino
Altobelli e il consigliere Marco Mone

oltre presente il Vice sindaco Angelo Coricci e il
Resp. del Servizio IV Funca Petrella - Vengono
illustrate le proposte di deliberazione e in
particolare moche si procede ad un approfondimento
sulla proposta deliberativa "Approvazione piano
Finanziario TARI - ANNO 2017. L'ingegner Funca
Petrella illustra le motivazioni tecniche
dell'evento [della sua] del costo
della sostituzione dei rifiuti solidi urbani
Il consigliere Altobelli si riserva ogni
opportuna considerazione in seno al
consiglio. Da seduta viene tolta alle ore
18.40 -

2. d'ordine dell'Ass. Palleschi Laura Il Presidente
A.G. Laura Palleschi



Comune di Isola del Liri

PROVINCIA DI FROSINONE

Via S. Giuseppe, 1-03036 Isola Del Liri-P.Iva 00279790604-C.F. 91000660604-www.comune.isola-del-liri.fr.it


Servizio Finanziario
Tel. 0776/800809
Paghe-Economato
Tel. 0776/800828
Ragioneria
Tel. 0776/800829
Fax 0776/800872


PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: Approvazione aliquote IMU per l'anno 2017;

**In ordine alla regolarità contabile (ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000), si esprime parere favorevole.
Si attesta altresì la regolarità e la correttezza contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000**

Isola del Liri, li 09/11/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa  Claudia Marra



COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
(Provincia di Frosinone)
II SERVIZIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:

“Approvazione Aliquote IMU anno 2017”;

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Isola del Liri, li 26.10.2016



Il Responsabile del Settore 2°
(Dott. Alessandro Cerrone)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Vincenzo D'Orazio

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Ettore Salvati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione verrà pubblicata nel sito internet del Comune di Isola del Liri www.comune.isoladelliri.fr.it - Sez. Albo Pretorio "On Line" il giorno - 6 DIC. 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Isola del Liri, li - 6 DIC. 2016

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig.ra Anna Maria Fiorelli

Il Segretario Generale
F.to Dott. Ettore Salvati

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Isola del Liri li, - 6 DIC. 2016



Il Segretario Generale
Dott. Ettore Salvati

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Il Segretario Generale
Dott. Ettore Salvati